



Studio manna

Via Appia Km. 148.700

04023- Formia (LT)

Tel.: 0771/736522-736455

Fax: 0771/310499

Web: www.studiomanna.it

E-mail: studiomanna@fabernet.com

“Conoscere le nuove regole sugli assegni bancari in poche e semplici mosse”

Dal 30 aprile 2008 ciascun soggetto che vuole utilizzare assegni bancari deve attenersi obbligatoriamente alle **nuove regole** inerenti l'utilizzo degli assegni e del contante.

Il limite per il trasferimento di denaro contante, per i libretti di deposito e i titoli al portatore **scende da 12.500 a 5.000 euro**. E' pertanto **vietato** il pagamento in denaro contante quando il valore dell'operazione, anche se frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro**.

A partire da tale data, inoltre **non è più possibile** emettere un assegno bancario o postale avente un importo pari o superiore a **5.000 euro** senza la clausola “**NON TRASFERIBILE**” e senza aver indicato il **nome o la ragione sociale del beneficiario** (no assegni in bianco).

NO



OK

Tuttavia è possibile richiedere assegni **senza la clausola “Non trasferibile”**, i cosiddetti assegni in forma libera, **previa richiesta scritta alla banca**. Ovviamente **tali assegni potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro**.

Attenzione, la richiesta di assegni in forma libera comporta, per il richiedente, il pagamento di una somma pari a 1,50 euro per ciascun assegno a titolo di imposta di bollo.

OK



Possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera cioè senza la clausola “Non trasferibile” e per importi inferiori a 5.000 euro. L'assegno può contenere più girate ma è **obbligatorio che su ogni girata venga indicato il CODICE FISCALE** del soggetto che la effettua, pena la nullità dell'assegno (cioè l'assegno non può essere incassato). Se il girante (cioè colui che firma sul retro l'assegno per trasferirlo ad un altro soggetto) non è una persona fisica ma è una società occorre indicare il codice fiscale della società stessa e non del suo amministratore, direttore ecc.



Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (cosiddetti a me medesimo) sono considerati non trasferibili per cui non possono circolare e possono essere incassati esclusivamente da quest'ultimo. Gli assegni in nostro possesso alla data del 30 aprile possono essere utilizzati senza problemi fermo restando l'applicazione delle nuove regole.

Le suddette regole si applicano anche agli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.

L'utilizzo scorretto degli assegni (**nel caso ad esempio ci si dimentica di apporre la clausola “Non trasferibile” per importi uguali o superiori a 5.000 euro**) può comportare l'applicazione di **sanzioni amministrative** che possono arrivare sino al **40%** dell'importo trasferito.

Come detto, inoltre, **la mancanza o l'errata indicazione del codice fiscale** in sede di apposizione della girata comporta **la nullità** delle girate stesse e quindi **l'impossibilità di incassare l'assegno.**

E' BENE DUNQUE FARE MOLTA ATTENZIONE!!!